



# COMUNE DI COSTA VALLE IMAGNA

PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 del 30-05-2023

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta Pubblica.

**OGGETTO: PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PERIODO 2022/2025 (MTR-2 ARERA) E APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2023**

L'anno duemilaventitre addì trenta del mese di maggio alle ore 20:45, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale di Costa Valle Imagna, convocato per oggi con l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa.

All'appello i seguenti consiglieri risultano:

		Presenti/Assenti
MAZZOLENI UMBERTO	SINDACO	Presente
TONANI MARIO	CONSIGLIERE	Presente
YOUSSEF AHMAD RAMI	CONSIGLIERE	Presente
MAZZOLENI FERRACINI FRANCESCA	CONSIGLIERE	Presente
BRUMANA FEDERICA	CONSIGLIERE	Presente
BRUMANA ALBERTO	CONSIGLIERE	Presente
MAZZOLENI KATERINA	CONSIGLIERE	Presente
MAZZOLENI FABIO	CONSIGLIERE	Assente
CAPOFERRI CARLO FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente
MAZZOLENI FERRACINI PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
MAZZOLENI FERRACINI LUCA	CONSIGLIERE	Presente

TOTALE                    10 presenti    1 assenti

Partecipa il VICESEGRETARIO COMUNALE SALVATORE ALLETTA, che cura la redazione del presente verbale. Constatata la presenza del numero legale di consiglieri necessario per la validità dell'adunanza, il sig. UMBERTO MAZZOLENI (SINDACO) assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. dell'ordine del giorno.

**PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI:**

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica a norma art. 49 comma 1 D.Lgs 267/2000.

Costa Valle Imagna, 22-05-2023

il responsabile del servizio  
f.to ( MARIO TONANI)

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità contabile a norma art. 49 comma 1 D.Lgs 267/2000.

Costa Valle Imagna, 22-05-2023

il responsabile del servizio  
f.to ( MARIO TONANI)

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Partecipa il vicesegretario Dr. Alletto Salvatore, stante l'impedimento del segretario reggente, Dr. ssa Saia Leandra, per compiti istituzionali presso altri Enti.

**VISTI:**

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

**RICHIAMATI** i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- il comma 652, ai sensi del quale “... *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...*”
- il comma 654 ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del*

*decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;*

- *il comma 654 bis ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...”*
- *il comma 655 ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;*
- *il comma 658 ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;*

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 28/04/2023 il quale all'articolo 9 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

VISTI inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
  - *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
  - *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);*

RICHIAMATE:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”,
- Deliberazione n. 57/2020/rif;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 138/2021/R/rif;

VISTE, allora,

- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il

primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, “... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...”;

- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021

CONSIDERATO che l’art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che “... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...”;

VISTA la Delibera C.C. n. 4 del 15/03/2022 con la quale, nel prendere atto del Piano Economico Finanziario per periodo 2022 – 2025 di cui sopra ha approvato le tariffe della TARI per l’anno 2022;

RILEVATO che ai sensi dell’art. 7.3 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF, il Piano Finanziario è soggetto “... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”;

PRESO ATTO che nella Deliberazione 21 febbraio 2023 62/2023/r/rif di ARERA si rileva da lato che “... sono state segnalate talune dinamiche nei prezzi dei fattori di produzione tali da poter generare, nell’ambito dell’impostazione stabilmente assunta dall’Autorità di riconoscimento a consuntivo dei valori di costo contabile accertabili e di consuntivo riferiti alle annualità 2022 e 2023, impatti potenzialmente rilevanti nell’ambito dei piani economico-finanziari, con particolare riferimento al biennio 2024-2025 ...” e dall’altro altresì che “... le richiamate dinamiche non appaiono tali da poter trovare le necessarie coperture nell’ambito del possibile ricorso alle revisioni straordinarie di cui al (...) o comma 8.5 della deliberazione 363/2021/R/RIF, dal momento che le medesime – a regolazione vigente – dovrebbero comunque esser fondate sul riconoscimento di costi di annualità precedenti a quelle maggiormente impattate ...”;

CONSIDERATO che il Piano Economico Finanziario non deve essere integrato dalle specifiche poste rettificative, di cui all’art. 1.4. della Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/d/RIF/R2;

DATO QUINDI ATTO che i costi da finanziare con le tariffe per l’anno 2023, complessivamente pari ad €. 87.823,86 sono così ripartiti:

- **costi fissi:** €. 28.633,62;
- **costi variabili:** €. 59.190,24;

DATO ATTO, allora, che:

- 1) a norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l’ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- 2) la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita nel seguente modo:
  - 98,33% a carico delle utenze domestiche;
  - 1,67% a carico delle utenze non domestiche;

TUTTO CIÒ PREMESSO, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2023, di cui alla Tabella A) relativa alle utenze domestiche e alla Tabella B) relativa alle utenze non domestiche;

DATO ATTO del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR- 24;

DATO ALTRESÌ ATTO che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r "*...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*";

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "*... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";
- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale "*....A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...*";

VISTO l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "*... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...*";

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTI:

- la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;
- il D.lgs n. 267/2000;
- il D.lgs n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;

*Il Sindaco e il vicesegretario comunale illustrano il punto n. 6 posto all'ordine del giorno.*

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

## D E L I B E R A

- 1) richiamate le premesse, prendendo atto del Piano Economico Finanziario 2022 – 2025, così come approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 15/03/2022 di approvare, per l'anno 2023,

le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche che si allegano al presente provvedimento, rispettivamente sotto le lettere A) e B) quali parti integranti e sostanziali della presente, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati;

- 2) di quantificare in €. 87.823,86. il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2023 dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub a) del deliberato;
- 3) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- 4) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2023:
  - **prima rata: 31/07/2023**
  - **seconda rata: 30/10/2023**
- 5) di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16- 08-2021);

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano

#### **D E L I B E R A**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
f.to MAZZOLENI UMBERTO

Il Segretario comunale  
f.to ALLETTO SALVATORE

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art. 124 T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune in data odierna al n. 223 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 05-07-2023

*Li 20-06-2023* \_\_\_\_\_

*Il Vice Segretario Comunale*  
f.to **ALLETTO SALVATORE**

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(Art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione è divenuta esecutiva in data 30-06-2023..... :  
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267.

*Li 30-06-2023* \_\_\_\_\_

*Il Vice Segretario Comunale*  
f.to **ALLETTO SALVATORE**

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo .

Costa Valle Imagna, lì 20-06-23

*Il Vice Segretario Comunale*  
**ALLETTO SALVATORE**